

Regione Abruzzo  
DPC 026 Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

p.c. ARTA Area Tecnica  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**OGGETTO: Riscontro alla nota regionale n. 0517921/21 del 16/11/2021.  
Ditta SICAV – Z.I. Gissi (CH).  
Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/116 del 11/05/2021.**

Si fa seguito alla nota regionale n. 0517921/21 del 16/11/2021, acquisita al Protocollo ARTA con n. 56028 del 16/11/2021, avente come oggetto: *“SICAV S.p.A. – A.I.A. n. DPC026/116 del 11/05/2021 - Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Comune di Gissi - Adempimenti di cui alle prescrizioni art. 4 A.I.A. - Richiesta parere.”* con cui si chiede all’Agenzia: *“di esprimere proprie valutazioni in merito alle proposte di intervento comunicate dalla SICAV S.p.A. con la nota del 11/11/2021, nonché in merito al progetto di separazione degli scarichi delle acque di prima pioggia, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 4 punto 4 lett. c,d,e ed i dell’autorizzazione vigente.”*

Al fine di riscontrare puntualmente quanto richiesto, in data 07/12/2021 è stato effettuato un sopralluogo presso la ditta in oggetto. Si allega il verbale di sopralluogo alla presente (ALL.1).

Si rilevano le ottemperanze alle prescrizioni imposte dall’ art.4 del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 nelle sottoelencate, lettere a), b), c), d), e), f), g), h). In particolare si riferisce in merito alle scadenze immediate, quelle dopo tre mesi e quelle dopo sei mesi dal rilascio dell’AIA. Si intende che, laddove il Provvedimento non richiami esplicitamente una precisa scadenza inerente l’ottemperanza a una prescrizione, la ditta deve essersi adeguata al momento del rilascio dell’AIA:

- a) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art. 4 *“punto 2. La Ditta dovrà comunicare la data di avvio dell’esercizio nella nuova configurazione all’A.C. ed all’ARTA competente per territorio.”*

Con nota aziendale del 11/06/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 29151 del 11/06/2021 la ditta ha comunicato che: *“la SICAV Spa avvierà l’esercizio nella nuova*

configurazione a partire da Lunedì 14 Giugno 2021.”, pertanto si ritiene che la ditta abbia ottemperato alla prescrizione.

- b) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 “punto 3b. Con riferimento al QRE aggiornato, come previsto dalle BAT, integrato per i camini E1 ed E3 con i parametri HCl e HF, considerato che l'attività di recupero effettuata dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02: Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc.”

Per il punto di emissione E1, il Quadro Riassuntivo delle Emissioni allegato al Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 trasmesso dall'Autorità Competente con Protocollo n. 02002130/21 del 12/05/2021 e acquisito al Protocollo ARTA con n. 23483/21 di pari data, rispecchia quanto riportato all'art. 4 punto 3 lettera b del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, come si può evincere dal seguente stralcio del QRE:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI - AGGIORNAMENTO APRILE 2021

PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenere di	
Nuova numerazione <sup>1</sup>	Numerazione ex DPR 203/88				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		assigeno	Vapor acqueo
<b>E1</b>	-	Riattivazione (Forno A)	17	5.500	24	310	70	Postcombustore Abbattitore ad umido Venturi	Polveri	10	5.50E-02	409.2	0,35 m (Circolare)	17%	-
									S.O.V. Totali (come CDT)	10	5.50E-02	409.2			
									S.O.V. (classe I)	2	1.10E-02	81.84			
									S.O.V. (classe II)	7	3.85E-02	286.44			
									NO <sub>x</sub>	200	1.10E+00	8184			
									SO <sub>2</sub>	50	2.75E-01	2046			
									CO	100	5.50E-01	4092			
									Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapore, espressi come HCl	10	5.50E-02	409.2			
									Fluoro e suoi composti, espressi come HF	1	5.50E-03	40.92			
									Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0.05 <sup>2</sup>	2.75E-04	2.046			
									Tallio e suoi composti, espressi come Tl (totale)	0.05 <sup>2</sup>	2.75E-04	2.046			
									Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	0.05 <sup>2</sup>	2.75E-04	2.046			
									Totale metalli (da 4) a 13) della tabella 2.2 lett. c) del DM 161/2002	0.5 <sup>2</sup>	2.75E-03	20.46			
Idrocarburi policiclici aromatici IPA <sup>3</sup>	0.01 <sup>4</sup>	5.50E-05	0.4092												
PCDD+PCDF <sup>3</sup> (come diossina equivalente)	0.1 <sup>4</sup>	5.50E-04	4.092												

<sup>1</sup> Si evidenzia che il punto di emissione E10 è stato dismesso.

<sup>2</sup> Valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

<sup>3</sup> Tali parametri verranno ricercati in almeno due autocontrolli; qualora siano rinvenuti al disotto dei limiti di rilevabilità, se ne ometterà successivamente il monitoraggio. In caso contrario, il monitoraggio verrà eseguito con frequenza semestrale.

<sup>4</sup> Valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore



Pertanto, relativamente al punto di emissione E1, si ritiene che la ditta abbia ottemperato.

Per quanto riguarda, invece, il camino E3, dal momento che il QRE risulta essere il seguente:

		(linee A e B)													
<b>E3</b>	-	Produzione/ Riattivazione (Forno B)	10,0	5.500	24	310	70	Ciclone Abbattitore ad umido Venturi	Polveri	35	0,1925	1.432,2	0,35 (Circolare)	17%	-
									S.O.V. (classe I)	2,5	0,01375	102,3			
									S.O.V. (classe II)	10	0,055	409,2			
									S.O.V. (classe III)	12,5	0,06875	511,5			
									S.O.V. (classe IV)	25	0,1375	1023,0			
									S.O.V. (classe V)	50	0,275	2.046,0			
									NO <sub>2</sub>	350	1,925	14.322,0			
									CO	100	0,55	4.092,0			
									COT	35	0,1925	1.432,2			
									Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapore, espressi come HCl	30	0,165	1.227,6			
									Fluoro e suoi composti, espressi come HF	5	0,0275	204,6			

3

Si rileva che esso non è integrato con i metalli evidenziati sul Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art. 4 punto 3 lettera b, come evidenziato nel sottostante stralcio:

- b. Con riferimento al QRE aggiornato, come previsto dalle BAT, integrato per i camini E1 ed E3 con i parametri HCl e HF, considerato che l'attività di recupero effettuata dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02: Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc. Si reputa altresì opportuno integrare il QRE con i seguenti metalli.

1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	Totale 0,05 mg/m <sup>3</sup>
2) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
3) Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
4) Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	Totale da 4) a 13) 0,5 mg/m <sup>3</sup>
5) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
6) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
7) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
8) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
9) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
10) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
11) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
12) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

Pagina 12 di 20



GIUNTA REGIONALE

13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)



Inoltre, non è chiaro se, anche per il camino E3, come per E1, debba essere rispettato quanto riportato a sul Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art. 4 punto 3 lettera b di cui si riporta il sottostante stralcio:

Per quanto riguarda i seguenti inquinanti (IPA e diossina), l'Azienda dovrà ricercarli in almeno due autocontrolli. Qualora siano rinvenuti al di sotto dei limiti di rilevabilità, se ne potrà successivamente omettere il monitoraggio. In caso contrario, il monitoraggio dovrà essere ripetuto semestralmente.

1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,01 mg/m <sup>3</sup>
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/m <sup>3</sup>

**Pertanto, al fine di favorire le funzioni di vigilanza e controllo in capo all'Agenzia, si chiede all'Autorità Competente di chiarire quanto evidenziato.**

Inoltre merita rilevare che durante il sopralluogo del 07/12/2021, la ditta ha dichiarato di non essere soggetta a quanto disposto dal DM 161/02, come si evince dal sottostante stralcio del verbale allegato alla presente:

5. Dichiarazione di conformità (DCC) e relativo rapporto di analisi SIMAT Spa- 11.90.

Inoltre è stata acquisita documentazione fotografica.

Il Responsabile dello stabilimento dichiara:

*"In merito all'art.4 del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 (pag. 12/20) punto 3 lettera b, la ditta ritiene che la dicitura "...considerato che l'attività di recupero effettuato dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il Forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02 ..." non sia adeguata all'attività svolta dallo stabilimento in quanto esso non è in procedura semplificata. La ditta richiede unicamente l'applicazione delle BAT di settore come dettato dall'AIA."*

**A questo proposito si informa che dalla disamina della documentazione agli atti del Distretto risultano verbali di istruttoria finalizzati al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale firmati anche dai rappresentanti aziendali, che pertanto si intendono accettati, e che, a partire dalla data di rilascio dell'AIA, non vi è documentazione attestante quanto invece è emerso in corso di sopralluogo. Pertanto si rimettono all'Autorità Competente le opportune decisioni in merito.**

- c) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 "punto 3d. Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda è tenuta ad installare sui filtri a maniche idonei misuratori di pressione differenziale allarmati."



Con nota aziendale del 04/085/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 39191 del 05/08/2021 la ditta ha comunicato:

alla data odierna, ha dato seguito ai seguenti adempimenti:

1. Art. 4, punto 3), lettera d) - Installazione sui filtri a maniche di idonei misuratori di pressione differenziale allarmati;

A tal proposito, durante il sopralluogo del 07/12/2021 è stata acquisita documentazione fotografica attestante quanto dichiarato dalla ditta come si evince dalla sottostante foto 1:




Foto 1

Pertanto si ritiene che la ditta abbia ottemperato alla prescrizione.

- d) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 *“punto 4.a. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di deposito e di carico/scarico carboni attivi esausti devono essere trattate prima dello scarico. L’Azienda, pertanto, è tenuta a realizzare tale modifica entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA.”*

Nel corso del sopralluogo del 07/12/2021 è stata acquisita documentazione fotografica attestante quanto dichiarato dalla ditta con nota aziendale del 04/08/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 39191 del 05/08/2021, come si evince dalla sottostante foto 2:



Foto 2

Pertanto si ritiene che la ditta abbia ottemperato alla prescrizione.

- e) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 *“punto 4.b. Come progetto di miglioramento, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, l’Azienda dovrà installare un sistema di recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1.”*

Nel corso del sopralluogo del 07/12/2021 è stata acquisita documentazione fotografica attestante quanto dichiarato dalla ditta con nota aziendale del 10/11/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 55132 del 11/11/2021, come si evince dalla sottostante foto 3:



Foto 3

Pertanto si ritiene che la ditta abbia ottemperato alla prescrizione.



- f) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 *“punto 6.b. Entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA l’Azienda dovrà produrre una nuova valutazione di impatto acustico nel rispetto delle indicazioni di ARTA, comprensiva di eventuali proposte di mitigazione, qualora si rendessero necessarie in esito alla valutazione stessa.”*

La ditta ha ottemperato alla prescrizione con nota aziendale del 04/08/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 39191 del 05/08/2021. La documentazione è all’esame della Sezione Fisica della Sede Centrale ARTA che esprimerà proprie valutazioni in merito.

- g) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 *“punto 7.a. Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, risulta necessario effettuare:*

*i. La ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno dal rilascio dell’AIA con frequenza trimestrale, corredata dai seguenti dati: giorno di misura, quota piezometro, soggiacenza e conversione in m.s.l.m.m.*

*ii. Riportare su allegato cartografico la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell’impianto evidenziando i centri di pericolo.*

A tal proposito si riporta quanto verbalizzato in sede di sopralluogo del 07/12/2021:

*“In merito alla prescrizione 7 di pag 14/20 del Provvedimento DPC 026/116 del 11/05/2021, relativa alla produzione di documentazione inerente la ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno di rilascio dell’AIA con frequenza trimestrale, e dell’allegato cartografico da sovrapporre al layout dell’impianto evidenziando i centri di pericolo, si informa che, non essendo compiuto il primo anno di rilascio dell’aia, la ditta sta provvedendo al reperimento dei dati relativi agli ultimi due trimestri, pertanto la ditta è in possesso dei dati relativi ai primi due trimestri.”*

Pertanto si evidenzia all’Autorità Competente che tale prescrizione, con scadenza dopo 6 mesi dal rilascio dell’AIA, prevedeva uno studio annuale che la ditta sta svolgendo e che porterà a termine entro un anno dal rilascio dell’AIA, cioè a maggio 2022, così come comunicato dalla ditta stessa con nota aziendale del 10/11/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 55132 del 11/11/2021.

- h) Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 *“punto 8.b. L’Azienda, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, deve produrre opportuna documentazione tecnica del post-combustore atta a dare evidenza delle condizioni di funzionamento previste dalle BAT ( $T > 850^{\circ}\text{C}$  e tempo di residenza di almeno 2 sec) per il trattamento delle emissioni*



*provenienti dal desorbimento di carboni attivi che non contengono sostanze alogenate refrattarie e altri composti organici termoresistenti.”*

La ditta ha ottemperato a quanto richiesto con nota aziendale del 10/11/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 55132 del 11/11/2021.

8

La nota regionale n. 0517921/21 del 16/11/2021, acquisita al Protocollo ARTA con n. 56028 del 16/11/2021, richiedeva, inoltre, “...di esprimere proprie valutazioni in merito alle proposte di intervento comunicate dalla SICAV S.p.A. con la nota del 11/11/2021...”. A tal proposito si elencano i punti del Provvedimento richiamati nella nota aziendale, le considerazioni della ditta e le valutazioni ARTA nel sottostante elenco puntato, lettere a'), b'), c'), d'), e'), f'):

a') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 punto 4 lettera b.

A tal proposito si richiama quanto già esposto al punto e) di pag. 6 della presente.

b') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 “punto 4 lettera g). *L'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia o, in alternativa, in area coperta e cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti accidentali entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. Qualora tale intervento non fosse attuabile, l'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere spostata all'interno dei capannoni entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. Nelle more di quanto previsto per il deposito temporaneo dei rifiuti, a partire dal rilascio dell'AIA, si dovranno utilizzare cassoni con coperchio che saranno tenuti normalmente chiusi e, qualora presenti contenitori di rifiuti non chiusi, essi saranno coperti con teli impermeabili.*”

Si sottolinea che pur non essendo in scadenza, la ditta ha comunque relazionato circa quanto realizzato: “...Tale area è stata cordolata sull'intero perimetro e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali sversamenti accidentali...”.

Durante il sopralluogo del 07/12/2021 è stato verificato quanto dichiarato dalla ditta, come si evince dalla sottostante documentazione fotografica (foto 4 e 5):





Foto 4



Foto 5

Si ritiene accettabile quanto messo in atto dalla ditta.

c') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 punto 7 lettera a).

A tal proposito si richiama quanto già esposto al punto g) di pag. 7 della presente.

d') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 punto 8 lettera b).

A tal proposito si richiama quanto già esposto al punto h) di pagg. 7 e 8 della presente.

e') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.7 punto 4 lettera g). *“L’Azienda dovrà provvedere, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, ad accompagnare ciascun lotto di produzione con la dichiarazione di conformità prevista dalla Linea Guida.”*

A tal riguardo la ditta ha dichiarato: *“...La scrivente ha predisposto, coerentemente con le indicazioni di cui alle LINEE GUIDA SNPA 23/2020, una Dichiarazione di Conformità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, dalla data odierna, sarà prodotta per ciascun lotto di produzione di carboni attivi riattivati.”* Inoltre, durante il sopralluogo del 07/12/2021 è stata acquisita documentazione cartacea inerente la dichiarazione di conformità DDC) e relativo rapporto di analisi SMAT Spa- n.90, pertanto la prescrizione si ritiene ottemperata.

f') Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.16 punto 1. *“Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA L’Azienda redigerà un Piano di Emergenza Interno Alluvioni.”*

A tal riguardo la ditta ha dichiarato: *“La SICAV SpA ha provveduto alla stesura del Piano di Emergenza Interno Alluvioni, e delle relative procedure ed istruzioni operative necessarie a mantenere in sicurezza l’installazione IPPC in argomento.”*, pertanto la prescrizione si ritiene ottemperata.

La nota regionale n. 0517921/21 del 16/11/2021, acquisita al Protocollo ARTA con n. 56028 del 16/11/2021, richiedeva, inoltre, la valutazione *“...in merito al progetto di separazione degli scarichi delle acque di prima pioggia, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 4 punto 4 lett. c,d,e ed i dell’autorizzazione vigente...”*. A tal proposito si espone quanto segue.

La ditta, con nota del 20/10/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 51173 del 21/10/2021, ha trasmesso una relazione descrittiva inerente un progetto di separazione degli scarichi delle acque di prima pioggia (in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 4 punto 4 lettere c, d, e, i del Provvedimento AIA) da realizzarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA.

Si ritiene che la richiesta regionale esuli dalle competenze dell’Agenzia, in quanto la funzione di vigilanza e controllo attiene l’espressione di pareri e valutazioni in riferimento unicamente a problematiche ambientali e non di tipo ingegneristico-strutturale con importanti e inevitabili ripercussioni sull’aspetto economico-finanziario della ditta stessa e su cui l’Agenzia non si esprime, pertanto la ditta può adottare le scelte che ritiene più opportune con l’obiettivo di adempiere alle prescrizioni imposte dal Provvedimento di cui è titolare.

Infine si informa che nel corso del sopralluogo del 07/12/2021 sono stati controllati anche altri adempimenti in capo alla ditta:

- Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.7 punto 2 lettera a. *“Si ritiene che a partire dal rilascio dell’AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. L’Azienda è tenuta ad effettuare a campione verifiche di conformità all’omologa anche per tale aspetto.”* A tal riguardo è stata acquisita documentazione inerente la scheda di omologa con integrazione della sezione per la classificazione Seveso del rifiuto, pertanto tale prescrizione si intende ottemperata.
- Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.7 punto 2 lettera b. *“Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell’All. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di*



*controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.”* A tal riguardo è stata acquisita documentazione inerente quanto richiesto dalla prescrizione. La ditta aveva già comunicato con nota del 11/06/2021 acquisita al Protocollo ARTA con n. 29151 del 11/06/2021 l'adozione del suddetto sistema informatizzato, pertanto tale prescrizione si intende ottemperata.

- Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 art.4 punto 4 lettera f. *“Le cisternette contenenti soda caustica devono essere poste in bacino di contenimento in modo da contenere eventuali sversamenti che non devono poter confluire verso la vasca e la rete fognaria.”* A tal proposito, in sede di sopralluogo del 07/12/2021 è stato verificato quanto prescritto, come si evince dalla sottostante foto 6:



Foto 6

pertanto tale prescrizione si intende ottemperata.

In conclusione si ritiene che la ditta abbia ottemperato alle prescrizioni impartite e si ribadisce all'Autorità Competente la necessità di chiarire il quadro autorizzatorio relativo al punto di emissione E3, come già descritto nelle pagine 3 e 4 della presente.

Infine, stante quanto già relazionato a pag. 4 della presente, relativamente alla dichiarazione aziendale di non essere soggetta alle disposizioni di cui al DM 161/02, si rimette all'Autorità Competente ogni decisione in merito e si richiama il parere ARTA 19222 del 20/04/2021 allegato all'istruttoria finalizzata al rilascio dell'AIA, di cui si riporta il sottostante stralcio e che, ad ogni buon conto, si allega (ALL.2):



Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

L'azienda ha relazionato nelle integrazioni sugli elementi (condizioni e criteri) che adotta nel proprio Sistema di Gestione per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Si fa presente che l'attività di recupero svolta dall'azienda è disciplinata dal DM 161/02, punto 7.1, per le attività svolte in procedura semplificata. Così come previsto dalla linea guida, considerato che l'attività di end of waste è disciplinata da tale Decreto, si rientra nel punto 3 della seguente tabella:

6/33



12

Tabella 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio. 3. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.

Tanto si rimette per il seguito di competenza.

Cordiali saluti

Il Collaboratore Tecnico Professionale

*Dott.ssa M. Tiziana Del Borrello*

Il Responsabile dell'Ufficio Controlli Integrati

*Dott. Giuseppe Pierfelice*

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

*Dott. Massimo Giusti*

(FIRMATO DIGITALMENTE)

